

L'occupazione del rettorato e dei locali accessori alla mensa studentesca integra i reati di cui agli artt. 614 c.p. e 340 c.p.

Trib. Milano, Sez. IV, G.U. Tremolada, sent. 26.12.2015 (dep. 10.12.2015).

Ai sensi dell'art. 614 c.p. devono essere considerati luoghi di privata dimora tutti quei luoghi in cui non è consentito l'accesso ad un numero indiscriminato di persone, indipendentemente dall'orario di chiusura, ed i luoghi in cui si svolge la vita professionale di una persona che ha la facoltà di escludere o concedere l'ingresso (Nel caso di specie sono stati considerati luoghi di privata dimora l'ufficio del rettorato dell'Università e la cucina, la dispensa e la gli uffici del personale della mensa studentesca).

Costituisce interruzione del servizio pubblico, rilevante ex art. 340 c.p., e non un mero turbamento, la condotta di chi, per un'apprezzabile durata temporale, si limita ad occupare solo alcune aule universitarie, dovendosi avere riguardo a tal proposito non solo al pregiudizio arrecato al servizio primario offerto, ma anche ai servizi secondari quali la pulizia delle strutture o la portineria, non essendo necessario ad integrare la condotta in esame che venga interrotto l'intero sistema organizzativo (Nel caso di specie l'occupazione per tre giorni di sole tre aule universitarie è stata considerata integrante la condotta di interruzione di servizio di pubblica necessità). (1)

Costituisce concorso ex art. 110 c.p. nel delitto permanente di interruzione di servizio pubblico la condotta di chi abbia partecipato anche ad una sola parte della condotta repressa dall'art. 340 c.p., contribuendo a mantenere lo stato di interruzione del servizio pubblico (Nel caso di specie è stato ravvisato il concorso nel reato di cui all'art. 340 c.p. nella condotta di numerosi soggetti che, nell'ambito di un'occupazione delle aule universitarie durata tre giorni, sono stati sorpresi in una sola occasione a dormire nelle aule).

(1) Conforme Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 15388 del 6.3.2014 (dep. 3.4.2014).